

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

4° trimestre 2022

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza Beeler contro la Svizzera (Grande Camera) dell'11 ottobre 2022 (ricorso n. 78630/12)

Divieto di discriminazione (art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU); legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) che prevede, soltanto per gli uomini, l'estinzione del diritto alla rendita vedovile quando l'ultimo figlio compie 18 anni.

La causa riguarda la soppressione della rendita vedovile del ricorrente quando l'ultimo figlio è diventato maggiorenne. La LAVS prevede infatti, per gli uomini ma non per le donne, l'estinzione del diritto alla rendita vedovile quando l'ultimo figlio compie 18 anni. Dinanzi alla Corte, il ricorrente ha fatto valere l'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione, deplorando di essere vittima di una discriminazione rispetto alle madri vedove che, nella medesima situazione, non avrebbero perso il diritto a una rendita. La Grande Camera ha preso posizione in primo luogo sulla questione dell'*applicabilità degli articoli 8 e 14 della Convenzione*. Ha precisato la sua giurisprudenza e la procedura da seguire in futuro per determinare se censure relative agli assegni sociali rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione. Ha ritenuto che l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione entra in linea di conto se le misure in questione intendono favorire la vita familiare e incidono necessariamente sulla sua organizzazione. Ha considerato che la rendita vedovile mira a favorire la vita familiare del coniuge superstite; gli permette di occuparsi dei figli a tempo pieno se tale era il ruolo del genitore deceduto o, in ogni caso, di dedicarsi maggiormente ai figli senza dover far fronte a difficoltà finanziarie che lo costringerebbero a esercitare un'attività professionale. Nella fattispecie, ha tenuto conto in particolare del fatto che al momento del decesso della moglie del ricorrente, nel 1994, le figlie della coppia avevano rispettivamente un anno e nove mesi e quattro anni e che il ricorrente ha lasciato il lavoro per dedicarsi a tempo pieno alla sua famiglia. La Corte ha ritenuto che la rendita in questione mira a favorire la vita familiare del coniuge superstite. Di conseguenza, ha concluso che i fatti rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione. Nel merito, ossia la *questione di una violazione del divieto di discriminazione*, la Grande Camera ha considerato che, nonostante si trovasse anch'egli nella necessità di garantire il proprio sostentamento, il ricorrente non è stato trattato alla stregua di una vedova. Egli ha dunque subito una disparità di trattamento fondata sul sesso. La Corte ha ritenuto che il Governo non ha dimostrato l'esistenza di considerazioni molto forti o ragioni particolarmente solide e convincenti atte a giustificare questa differenza di trattamento. A suo avviso, il Governo non può far valere la presunzione secondo cui il marito mantiene finanziariamente la moglie per giustificare una differenza di trattamento che penalizza i vedovi rispetto alle vedove. A suo parere, questa legislazione contribuisce piuttosto a perpetuare pregiudizi e stereotipi sulla natura o il ruolo delle donne nella società e costituisce uno svantaggio sia per la carriera delle donne sia per la vita familiare degli uomini. Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (12 voti contro 5).

Sentenza M.M. contro la Svizzera del 15 dicembre 2022 (ricorso n. 13735/21)

Diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU); ricongiungimento familiare.

Il ricorso concerne il rigetto della domanda del ricorrente, rifugiato di origine sudanese, di concedere l'asilo a sua figlia secondo l'articolo 51 della legge sull'asilo (LAsi) e di rilasciarle un permesso di dimora. Il ricorrente è giunto in Svizzera nel 2014. Le autorità svizzere l'hanno riconosciuto come rifugiato e gli hanno concesso l'asilo nel 2016. Sua figlia è nata nel 2014. Il ricorrente sostiene di essersi separato dalla madre, che gli ha lasciato la figlia di sei settimane prima di lasciare il Sudan per l'Australia. La madre intratteneva un contatto soltanto sporadico con la figlia. Quando sua figlia aveva tre mesi, ha dovuto abbandonare il Sudan e affidarla a sua madre. Dal decesso di quest'ultima, nel 2019, sua figlia vive presso la sorella del ricorrente, che secondo quest'ultimo non può più occuparsi della bambina. Le autorità svizzere hanno rifiutato la domanda di accordare l'asilo a sua figlia adducendo che la relazione tra il ricorrente e la figlia non poteva fondare una pretesa all'asilo familiare ai sensi dell'articolo 51 LAsi. Hanno ritenuto lecito dubitare che la condizione della separazione a causa della fuga fosse adempiuta, in particolare perché non si poteva partire dall'idea di una vita familiare effettivamente vissuta prima della fuga del ricorrente. Dinanzi alla Corte, il ricorrente ha sostenuto che il rifiuto del ricongiungimento familiare a favore di sua figlia viola il diritto al rispetto della vita familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione nonché il diritto a un ricorso effettivo secondo l'articolo 13 della Convenzione. Le parti sono giunte a una composizione amichevole nella presente causa. Ricorso cancellato dal ruolo.

Sentenza D.B. e altri contro la Svizzera del 22 novembre 2022 (ricorsi n. 58817/15 e 58252/15)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); maternità surrogata.

La causa concerne una coppia omosessuale in unione domestica registrata che ha stipulato un contratto di maternità surrogata negli Stati Uniti in seguito alla quale è nato il terzo ricorrente. I ricorrenti hanno lamentato in particolare il rifiuto delle autorità svizzere di riconoscere il rapporto di filiazione stabilito da un tribunale statunitense tra il padre intenzionale (primo ricorrente) e il bambino nato dalla maternità surrogata (terzo ricorrente). Il rapporto di filiazione tra il padre biologico (secondo ricorrente) e il bambino è stato riconosciuto dalle autorità svizzere. La Corte ha precisato che il criterio distintivo principale nella fattispecie, rispetto alle cause che ha già giudicato, consiste nel fatto che i due primi ricorrenti formano una coppia omosessuale in unione domestica registrata. Quanto al terzo ricorrente, la Corte ha rilevato che alla nascita di quest'ultimo, il diritto interno non offriva ai ricorrenti alcuna possibilità di riconoscere il rapporto di filiazione tra il genitore intenzionale (primo ricorrente) e il bambino. L'adozione era aperta soltanto alle coppie sposate, escludendo le coppie in unione domestica registrata. È soltanto dal 1° gennaio 2018 che è possibile adottare il figlio del partner registrato. Per quasi 7 anni e 8 mesi i ricorrenti non hanno quindi avuto alcuna possibilità di far riconoscere il rapporto di filiazione in maniera definitiva. La Corte ha dunque ritenuto che il rifiuto delle autorità svizzere di riconoscere l'atto di nascita stilato legalmente all'estero concernente il rapporto di filiazione tra il padre intenzionale (primo ricorrente) e il bambino, nato negli Stati Uniti da una maternità surrogata, senza prevedere modalità alternative di riconoscimento di detto rapporto non perseguiva l'interesse superiore del minore. In altri termini, l'impossibilità generale e assoluta di ottenere il riconoscimento del rapporto tra il bambino e il primo ricorrente per un periodo di tempo così lungo costituisce un'ingerenza sproporzionata nel diritto del terzo ricorrente al rispetto della sua vita privata, tutelata dall'articolo 8. La Svizzera ha pertanto ecceduto il suo margine di apprezzamento non avendo previsto per tempo, nella sua legislazione, una tale possibilità. Per quanto riguarda il primo e il secondo ricorrente, la Corte ha anzitutto rammentato che la maternità surrogata a cui hanno fatto ricorso per costituire una famiglia era contraria

all'ordine pubblico svizzero. Ha poi considerato che le difficoltà pratiche che essi potrebbero incontrare nella loro vita familiare in assenza di riconoscimento nel diritto svizzero del rapporto tra il primo e il terzo ricorrente non oltrepassano i limiti imposti dal rispetto dell'articolo 8 della Convenzione. Violazione dell'articolo 8 CEDU per quanto riguarda il terzo ricorrente (sei voti contro uno). Non violazione dell'articolo 8 CEDU per quanto riguarda il primo e il secondo ricorrente (unanimità).

Sentenza Verein Tierfabriken Schweiz (VgT) e Kessler contro la Svizzera dell'11 ottobre 2022 (ricorso n. 21974/16)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); condanna civile di un'associazione di protezione degli animali e del suo presidente per diffamazione di un politico in due opuscoli.

La causa concerne la condanna civile dell'associazione Verein gegen Tierfabriken Schweiz ed Erwin Kessler per diffamazione di un politico, l'ex consigliere di Stato friburghese P.C., in due opuscoli. Con sentenza del 14 gennaio 2011, il Tribunale civile ha constatato che gli opuscoli ledevano illecitamente la personalità di P.C. e ha ordinato ai ricorrenti di ritirare immediatamente gli opuscoli e i relativi documenti dal sito Internet dell'associazione ricorrente o da tutti gli altri siti personali e di far pubblicare la sentenza in tre giornali regionali. Il Tribunale civile li ha inoltre condannati a pagare 5000 franchi a P.C. per torto morale, sentenza confermata dal Tribunale di appello. Con sentenza dell'8 settembre 2015, il Tribunale federale ha ammesso parzialmente il ricorso dei ricorrenti nella misura in cui ha considerato che a P.C. non doveva essere versata alcuna indennità per torto morale, in quanto la pubblicazione della sentenza è sufficiente. Dinanzi alla Corte, i ricorrenti hanno fatto valere una violazione della libertà di espressione (art. 10 CEDU). Nelle sue considerazioni, la Corte ha rammentato che le affermazioni dei ricorrenti prendevano di mira P.C., un politico per il quale i limiti della critica ammissibile erano più ampi di quelli per i semplici cittadini. Ha ritenuto che le espressioni utilizzate dai ricorrenti (in particolare «boeuf» (bue) e «déchet» (spazzatura) restavano nei limiti di quanto ammissibile nel contesto di un'elezione e del tema di interesse generale della protezione degli animali. La Corte ha inoltre considerato che le giurisdizioni nazionali avrebbero dovuto esaminare gli elementi prodotti dai ricorrenti a sostegno delle loro allegazioni e ponderare il diritto alla vita privata, da un lato, e la libertà d'espressione, dall'altro, conformemente ai criteri definiti nella sua giurisprudenza. La Corte ha ritenuto che le giurisdizioni nazionali non hanno stabilito in modo convincente la necessità di porre il diritto di P.C. alla protezione della sua reputazione al di sopra del diritto dei ricorrenti alla libertà d'espressione. Quanto alle sanzioni inflitte, la Corte ha rilevato che i ricorrenti sono stati obbligati a ritirare gli opuscoli dal loro sito Internet e a pubblicare il dispositivo della sentenza del Tribunale d'appello in tre giornali del Cantone di Friburgo. Ha concluso che la prima sanzione era sproporzionata rispetto all'importante oggetto politico in questione e ha constatato che le due sanzioni di natura civile e non penale potevano esplicare un effetto dissuasivo sull'esercizio da parte dei ricorrenti del loro diritto alla libertà d'espressione. Violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza Taher contro la Svizzera del 13 ottobre 2022 (ricorso n. 41692/16)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); cancellazione dal ruolo (art. 37 CEDU); rifiuto della proroga del permesso di dimora

Il ricorso concerne il rigetto della domanda di proroga del permesso di dimora di un cittadino iracheno di origine curda, nato nel 1980 e giunto in Svizzera a 23 anni, e il suo allontanamento in seguito alla separazione dalla moglie, perché considerato non sufficientemente integrato. Il ricorrente ha avuto due figli in Svizzera, nati rispettivamente nel 2008 e nel 2011, che hanno entrambi la cittadinanza svizzera. Egli è stato condannato a due

pene pecuniarie per reati in materia di circolazione stradale e ha, in parte con la sua famiglia, beneficiato di quasi 200 000 franchi svizzeri di prestazioni d'aiuto sociale. Risiedeva da 13 anni in Svizzera quando il Tribunale federale, con sentenza del 6 giugno 2016, ha confermato il suo allontanamento. Invocando l'articolo 8 della Convenzione, il ricorrente ha deplorato il rifiuto di prorogare il suo permesso di dimora. Dopo il rilascio di un permesso di dimora a suo favore in seguito a una domanda di riesame, il ricorrente non corre più il rischio di essere allontanato dalla Svizzera. Ricorso cancellato dal ruolo (art. 37 par. 1 b CEDU).

Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza Mortier contro il Belgio del 4 ottobre 2022 (ricorso n. 78017/17)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); controllo a posteriori dell'eutanasia.

La causa concerne l'eutanasia della madre del ricorrente, praticata all'insaputa di quest'ultimo e di sua sorella. La madre del ricorrente non ha voluto informare i figli della sua domanda di eutanasia nonostante i medici l'avessero a più riprese consigliata di farlo. La causa non verte sull'esistenza o meno di un diritto all'eutanasia, ma sulla compatibilità con la Convenzione dell'eutanasia tale quale praticata nei confronti della madre del ricorrente. Per quanto riguarda gli atti e la procedura preliminari all'eutanasia, la Corte ha ritenuto che le disposizioni relative all'eutanasia costituiscono in linea di principio un quadro legislativo atto a garantire la protezione del diritto alla vita dei pazienti come prescritto dall'articolo 2 della Convenzione. Ha ritenuto che dagli elementi a sua disposizione non risultava che l'atto di eutanasia della madre del ricorrente, praticato conformemente al quadro legale stabilito, sia stato effettuato ignorando le esigenze dell'articolo 2 della Convenzione. La Corte ha tuttavia considerato che lo Stato non ha rispettato il suo obbligo positivo procedurale a causa sia della mancanza di indipendenza della Commissione federale di controllo e valutazione dell'eutanasia sia della durata dell'inchiesta penale condotta nella fattispecie. Nell'ottica dell'articolo 8 CEDU, ha ritenuto che i medici della madre del ricorrente abbiano fatto tutto quanto ragionevole, nel rispetto della legge, del loro obbligo di confidenzialità e di mantenimento del segreto medico, nonché delle direttive deontologiche, affinché essa contattasse i figli in merito alla sua domanda di eutanasia. Non violazione dell'articolo 2 CEDU alla luce del quadro legislativo relativo agli atti preliminari all'eutanasia (cinque voti contro due). Non violazione dell'articolo 2 CEDU alla luce delle condizioni in cui l'eutanasia della madre del ricorrente è stata praticata (cinque voti contro due). Violazione dell'articolo 2 CEDU a causa delle carenze del controllo a posteriori dell'eutanasia praticata (unanimità). Non violazione dell'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) (sei voti contro uno).

Sentenza Sanchez-Sanchez contro il Regno Unito (Grande Camera) del 3 novembre 2022 (ricorso n. 22854/20)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); estradizione di un cittadino messicano verso gli Stati Uniti affinché sia giudicato per spaccio e traffico di stupefacenti.

La causa concerne la domanda di estradizione del ricorrente, cittadino messicano, verso gli Stati Uniti affinché sia giudicato per spaccio e traffico di stupefacenti. Quest'ultimo ritiene possibile, nel caso sia giudicato colpevole, una condanna all'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale. La Corte ha ritenuto che, sebbene i principi esposti nella sua giurisprudenza anteriore debbano applicarsi nel contesto interno, un approccio modulato si impone in una causa di estradizione come la presente, in cui il ricorrente non è stato né riconosciuto colpevole né condannato, e in cui una constatata violazione potrebbe evitargli di passare in giudizio. Secondo la Corte, in materia di estradizione, spetta in primo luogo al ricorrente dimostrare l'esistenza di un rischio reale, se riconosciuto colpevole, di essere condannato all'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale. In secondo luogo, lo Stato richiesto, prima di autorizzare l'estradizione, deve assicurarsi che lo Stato richiedente preveda un meccanismo di riesame delle pene che permetta alle autorità nazionali di esaminare i progressi compiuti dal detenuto sulla via dell'emendamento o qualsiasi altro motivo di liberazione fondato sul suo comportamento o su altre circostanze. Secondo la Corte, il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un rischio reale di essere condannato

all'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale nel caso in cui sia giudicato colpevole negli Stati Uniti dei reati di cui è accusato. Non vi era dunque motivo di passare alla seconda tappa dell'analisi. Non violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza Florindo de Almeida Vasconcelos Gramaxo contro il Portogallo del 13 dicembre 2022 (ricorso n. 26968/16)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); utilizzo dei dati di chilometraggio via GPS sul veicolo di funzione di un delegato medico per licenziarlo.

La causa riguarda il licenziamento del ricorrente sulla base dei dati raccolti a partire da un sistema di geolocalizzazione installato sul veicolo che il suo datore di lavoro gli aveva messo a disposizione per svolgere le sue funzioni di delegato medico. Invocando l'articolo 8 CEDU, il ricorrente ha sostenuto che il trattamento dei dati di geolocalizzazione ottenuti tramite il sistema GPS installato sul suo veicolo di funzione e il loro utilizzo per motivare il suo licenziamento hanno leso il suo diritto al rispetto della vita privata. Facendo valere l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, ha deplorato una procedura iniqua dinanzi alle giurisdizioni nazionali, in quanto esse si sarebbero fondate quasi esclusivamente sulle prove illecite raccolte tramite il sistema GPS installato sul suo veicolo di funzione. Il ricorrente lamenta inoltre una giurisprudenza divergente a livello interno che avrebbe violato il principio della certezza giuridica. La Corte ha constatato anzitutto che il ricorrente sapeva che l'impresa aveva installato un sistema GPS sul suo veicolo allo scopo di controllare i chilometri percorsi nell'esercizio della sua attività professionale e, se del caso, nei suoi spostamenti privati. Ha poi rilevato che la Corte di appello, considerando soltanto i dati di geolocalizzazione relativi al chilometraggio percorso, ha ridotto la portata dell'intrusione nella vita privata del ricorrente allo stretto necessario allo scopo legittimo perseguito, ossia il controllo delle spese dell'impresa. Ha ritenuto che la Corte d'appello ha ponderato in maniera circostanziata il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e il diritto del suo datore di lavoro al buon funzionamento dell'impresa, tenendo conto dello scopo legittimo perseguito dall'impresa, ossia il diritto di provvedere al controllo delle sue spese. Non violazione dell'articolo 8 CEDU e non violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (quattro voti contro tre).

Sentenza K.K. e altri contro la Danimarca del 6 dicembre 2022 (ricorso n. 25212/21)

Diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU); interesse dei figli in una causa di divieto di adozione risultante da una maternità surrogata retribuita.

Questa causa concerne il rifiuto di autorizzare la ricorrente ad adottare gemelli quale «matrigna» in Danimarca. I gemelli erano nati da una madre surrogata in Ucraina che era stata retribuita per questo servizio in virtù di un contratto concluso con la ricorrente e il suo compagno, il padre biologico dei bambini. Nel diritto danese, l'adozione non è permessa se la persona che deve acconsentirvi è stata retribuita. La Corte ha concluso che la vita familiare dei ricorrenti non è stata pregiudicata, in particolare perché i ricorrenti vivono senza alcun ostacolo con il padre dei bambini. Ha constatato pure, all'unanimità, che le autorità interne avevano validi motivi per far prevalere l'interesse pubblico a controllare la maternità surrogata retribuita sui diritti della ricorrente derivanti dall'articolo 8. Ha tuttavia ritenuto che le autorità danesi non abbiano trovato un giusto equilibrio tra l'interesse dei figli e l'interesse della società a limitare le conseguenze negative della maternità surrogata commerciale, in particolare in riferimento alla loro situazione e alle loro relazioni giuridiche con la ricorrente. Non violazione dell'articolo 8 CEDU perché i ricorrenti, che vivono insieme al padre dei bambini senza alcun ostacolo, non sono stati lesi nella loro vita familiare (unanimità). Non

violazione dell'articolo 8 CEDU per quanto riguarda il diritto della madre al rispetto della sua vita privata (unanimità). Non violazione dell'articolo 8 CEDU per quanto riguarda il diritto dei due bambini ricorrenti al rispetto della loro vita privata (quattro voti contro tre).

Sentenza I.M. e altri contro l'Italia del 10 novembre 2022 (ricorso n. 25426/20)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); figli costretti a incontrare il padre violento.

La causa concerne una madre e i suoi due figli che ritenevano che lo Stato italiano non avesse adempiuto il suo obbligo di protezione e di assistenza verso di loro durante gli incontri organizzati con il padre dei bambini, un tossicomane e alcolista accusato di maltrattamenti e minacce durante gli incontri. La causa verte anche sulla decisione delle giurisdizioni interne di sospendere l'autorità parentale della madre, considerata genitore «ostile agli incontri con il padre» perché aveva fatto valere episodi di violenza domestica e la mancanza di sicurezza degli incontri per rifiutare di parteciparvi. La Corte ha ritenuto in particolare che gli incontri tenuti dal 2015 hanno perturbato l'equilibrio psicologico ed emotivo dei figli, obbligati a incontrare il padre in condizioni che non garantivano un ambiente protettivo. Il loro interesse superiore a non essere costretti a incontri svolti in tali condizioni è stato ignorato. La Corte ha ritenuto anche che le giurisdizioni nazionali non hanno esaminato con cura la situazione della madre dei bambini e che hanno deciso di sospendere la sua autorità parentale fondandosi sul suo presunto comportamento ostile agli incontri e all'esercizio della cogenitorialità da parte del padre, senza tenere conto di tutti gli elementi pertinenti della causa. Queste giurisdizioni non hanno infatti addotto motivi sufficienti e pertinenti per giustificare la loro decisione di sospendere l'autorità parentale dell'interessata per il periodo compreso tra maggio 2016 e maggio 2019. Non violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza Basu contro la Germania del 18 ottobre 2022 (ricorso n. 215/19)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU); allegazioni di profilazione razziale.

La causa concerne l'allegazione del ricorrente secondo cui la polizia l'ha sottoposto a un controllo d'identità unicamente a causa del colore della sua pelle. Il ricorrente, di nazionalità tedesca e origine indiana, stava viaggiando con la figlia a bordo di un treno che aveva appena attraversato la frontiera tra la Repubblica Ceca e la Germania quando è stato sottoposto a un controllo d'identità. Rispondendo a una domanda del ricorrente, gli agenti di polizia gli hanno indicato che si trattava di un controllo aleatorio. Successivamente, il ricorrente ha intentato un'azione giudiziaria, sostenendo che lui e sua figlia erano stati controllati perché erano i soli passeggeri del vagone ad avere la pelle scura; non ha ottenuto ragione. Invocando in particolare l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU, il ricorrente ha fatto valere dinanzi alla Corte che il controllo d'identità in questione ha costituito un atto di discriminazione razziale e che le giurisdizioni interne hanno rifiutato di indagare sulle sue allegazioni o di esaminarle nel merito. In merito all'applicabilità dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8, la Corte ha considerato che la soglia di gravità che farebbe rientrare i controlli d'identità su una persona di una minoranza etnica in una lesione del diritto della persona controllata al rispetto della sua vita privata è raggiunta soltanto se l'interessato può pretendere in maniera difendibile di essere stato oggetto del controllo forse a causa delle sue caratteristiche fisiche o etniche. La Corte ha ritenuto che è stato il caso nella fattispecie. Il ricorrente ha inoltre affermato che, tenuto conto delle condizioni in cui si è svolto, questo controllo d'identità aveva arrecato grave pregiudizio alla sua vita privata,

avendo suscitato in lui sentimenti di stigmatizzazione e umiliazione tali che per vari mesi non aveva più preso il treno. La Corte ha stabilito l'applicabilità dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU. Nel merito, ha ritenuto che non appena la persona in questione può pretendere in maniera difendibile che è stata scelta a causa di caratteristiche razziali e che gli atti contestati raggiungono la soglia sopra descritta e pertanto rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 8, occorre considerare che l'obbligo, per le autorità, di esaminare se esiste un legame tra atteggiamenti razzisti e un atto compiuto da un agente dello Stato deriva dalle responsabilità che incombono loro in virtù dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8. La Corte ha ritenuto che, considerati i rapporti istituzionali e gerarchici esistenti tra l'autorità d'indagine e l'agente statale autore dell'atto contestato, questa inchiesta non poteva essere considerata indipendente. Per quanto riguarda la procedura condotta dinanzi alle giurisdizioni amministrative, la Corte ha fatto notare che queste giurisdizioni hanno rifiutato di esaminare nel merito la censura del ricorrente secondo cui egli era stato sottoposto a un controllo d'identità discriminatorio. Mentre l'interessato poteva pretendere in maniera difendibile di essere stato vittima di profilazione razziale, le giurisdizioni non hanno raccolto gli elementi necessari e, in particolare, non hanno sentito la testimonianza delle persone presenti al momento del controllo d'identità. Hanno respinto per motivi formali l'azione del ricorrente, ritenendo che non avesse un interesse legittimo a ottenere una decisione sulla regolarità del controllo d'identità di cui era stato oggetto. La Corte ha concluso che, in queste condizioni, le autorità nazionali non hanno adempiuto il loro obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per determinare, tramite un organo indipendente, se un atteggiamento discriminatorio fosse stato rilevante nel controllo d'identità. Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza M.T. e altri contro la Svezia del 20 ottobre 2022 (ricorso n. 22105/18)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU); sospensione temporanea del ricongiungimento familiare in Svezia.

La causa concerne la sospensione del diritto al ricongiungimento familiare imposta dalla Svezia tra luglio 2016 e luglio 2019 alle persone che, come il secondo ricorrente, beneficiavano di una protezione temporanea. La Corte ha ritenuto in particolare che la Svezia abbia ponderato correttamente le esigenze della società e quelle dei ricorrenti negando temporaneamente loro il diritto al ricongiungimento familiare. Ha inoltre considerato che la differenza di trattamento tra i ricorrenti e i rifugiati era obiettivamente giustificata, tenuto conto in particolare del fatto che non era sproporzionata e che l'accoglienza di numerosi richiedenti l'asilo metteva a dura prova lo Stato. Non violazione dell'articolo 8 CEDU. Non violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (6 voti contro 1).

Sentenza Mas Gavarró contro la Spagna del 10 novembre 2022 (ricorso n. 26111/15)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); danno alla reputazione a causa di vari articoli pubblicati in un quotidiano.

La causa concerne la pubblicazione di vari articoli nel quotidiano El Mundo che avrebbero, secondo il ricorrente, danneggiato la sua reputazione. La Corte ha constatato che il ricorrente aveva la possibilità di presentare un ricorso in rettifica, che avrebbe permesso di pubblicare una rettifica delle informazioni contestate pubblicate nel giornale entro tre giorni, o ancora di intentare la procedura preferenziale di protezione del diritto all'onore per ottenere riparazione dell'eventuale lesione del diritto alla protezione della sua reputazione personale.

Scegliendo di interporre soltanto ricorso penale, il ricorrente ha impedito un'eventuale riparazione dei suoi diritti nel quadro delle procedure civili a sua disposizione. Ha così limitato la portata dell'esame effettuato dalle giurisdizioni interne, che hanno potuto pronunciarsi soltanto sull'assenza di gravità penale della lesione fatta valere. Il ricorrente non ha dunque dimostrato che lo Stato gli ha accordato una protezione insufficiente e che il suo diritto al rispetto della sua reputazione è stato effettivamente leso. Ricorso irricevibile (unanimità).

Sentenza Zemmour contro la Francia del 20 dicembre 2022 (ricorso n. 63539/19)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); condanna penale del signor Zemmour per provocazione alla discriminazione e all'odio religioso nei confronti della comunità musulmana francese.

La causa concerne la condanna penale del ricorrente per provocazione alla discriminazione e all'odio religioso nei confronti della comunità musulmana francese, a causa delle dichiarazioni fatte nel corso di una trasmissione televisiva. Il ricorrente ha fatto valere una violazione del diritto alla libertà d'espressione. Pur respingendo l'eccezione preliminare del Governo basata sull'articolo 17 della Convenzione (divieto dell'abuso di diritto), la Corte si è fondata su questa disposizione come aiuto all'interpretazione dell'articolo 10 per la valutazione della necessità dell'ingerenza contestata. Dopo aver rilevato, come le giurisdizioni interne, che le dichiarazioni del ricorrente includevano asserzioni negative e discriminatorie atte ad alimentare un divario tra i Francesi e la comunità musulmana nel suo insieme, la Corte ha considerato che le dichiarazioni controverse non rientrano in una categoria di discorsi che beneficiano della protezione rafforzata dell'articolo 10 della Convenzione, e ne deduce che le autorità francesi disponevano di un ampio margine di apprezzamento per restringerla. Osservando che le dichiarazioni sono state fatte durante una trasmissione televisiva in diretta in prima serata e rammentando che il ricorrente, giornalista e cronista, sebbene esprimendosi in veste di autore, non sfuggiva ai doveri e alla responsabilità di un giornalista, la Corte ha considerato che queste dichiarazioni non si sono limitate a una critica dell'islam, ma hanno comportato, alla luce del contesto di attentati terroristici in cui si iscrivevano, un'intenzione discriminatoria in grado di incoraggiare i telespettatori a rifiutare ed escludere la comunità musulmana. Ne ha dedotto che i motivi ritenuti dalle giurisdizioni interne per condannare il ricorrente e infliggergli una multa di un importo a suo parere non eccessivo erano sufficienti e pertinenti. Non violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza Saure contro la Germania dell'8 novembre 2022 (ricorso n. 8819/16)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); rifiuto delle autorità di autorizzare un giornalista ad accedere fisicamente ai dossier costituiti dai servizi d'informazione tedeschi su un ex Primo ministro del Land Schleswig-Holstein.

La causa concerne il rifiuto delle autorità di autorizzare il ricorrente, un giornalista, ad accedere fisicamente ai dossier costituiti dai servizi d'informazione tedeschi (Bundesnachrichtendienst) su un ex Primo ministro del Land Schleswig-Holstein, ritrovato morto in un hotel di Ginevra. Il ricorrente si interessava in particolare alle investigazioni e alle conclusioni dei servizi d'informazione sulle circostanze di questo decesso e alle voci secondo cui l'ex Primo ministro avrebbe collaborato con i servizi segreti di un Paese dell'Europa dell'Est. Le autorità non hanno autorizzato il ricorrente ad accedere personalmente ai dossier in questione. I servizi d'informazione gli hanno invece fornito informazioni sul contenuto dei dossier tramite un'altra procedura. La Corte ha ritenuto in particolare che, non avendo il ricorrente fornito alle autorità interne motivi sufficienti per cui doveva accedere fisicamente ai

documenti in questione, non si può rimproverare a queste autorità di aver ponderato, da un lato, l'interesse del ricorrente e del pubblico ad accedere a queste informazioni e, dall'altro, quello dei servizi d'informazione a mantenerle segrete. Non violazione dell'articolo 10 CEDU (quattro voti contro tre).

Sentenza Moraru contro la Romania dell'8 novembre 2022 (ricorso n. 64480/19)

Divieto di discriminazione (art. 14 in combinato disposto con l'art. 2 del Protocollo n. 1 alla CEDU [diritto all'istruzione]); rifiuto di autorizzare una donna con un'altezza e un peso inferiori ai limiti fissati per i candidati a partecipare a un concorso d'entrata per studiare medicina militare.

La causa concerne una discriminazione fatta valere nella procedura di ammissione alla professione di medico militare. Nel 2018 le autorità nazionali avevano rifiutato la candidatura della ricorrente all'esame d'entrata in una scuola di medicina militare a causa della sua altezza. Il Ministero della difesa nazionale aveva motivato la sua decisione facendo valere che la legislazione imponeva ai militari di essere atti a partecipare a qualsiasi missione, il che presupponeva che fossero capaci di portare l'equipaggiamento standard dei soldati. La Corte ha ritenuto che i motivi per cui la ricorrente è stata trattata in maniera diversa dalle altre donne che adempivano i criteri di altezza e peso non erano né pertinenti né sufficienti. Ha rilevato in particolare che le giurisdizioni interne hanno accolto la tesi del Ministero della difesa nazionale assimilando l'altezza alla forza fisica senza motivare le loro decisioni con un apprezzamento della legislazione pertinente o con studi o statistiche. Sebbene l'altezza sia stata recentemente soppressa dalla lista dei criteri di selezione del Ministero della difesa nazionale e la ricorrente abbia ormai la possibilità di presentare la sua candidatura all'istituto militare di sua scelta, la Corte ha ammesso che l'interessata ha subito un ingiusto pregiudizio quando ha presentato la sua candidatura nel 2018. Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla CEDU (unanimità).

Sentenza Bogdan contro la Romania del 20 ottobre 2022 (ricorso n. 32916/20)

Principio di confidenzialità della composizione amichevole (art. 39 par. 2 CEDU e 62 par. 2 del regolamento della Corte); abuso del diritto di ricorso individuale (art. 35 par. 3 a) CEDU); non rispetto da parte della ricorrente della regola di confidenzialità in materia di composizione amichevole.

La causa concerne una procedura disciplinare avviata nei confronti di un magistrato conclusasi con la sua esclusione dalla professione. La Corte ha fatto notare che la ricorrente ha svelato dettagli di trattative condotte in vista di una composizione amichevole del suo ricorso dinanzi alla Corte, nel quadro di una procedura avviata dalla donna dinanzi a una giurisdizione nazionale, quando questo tipo di informazioni non deve essere utilizzato in altre procedure contenziose. L'interessata era a conoscenza di questa esigenza. La Corte ha parimenti rilevato che vari articoli di giornale hanno successivamente rivelato i dettagli delle trattative in vista della composizione amichevole, comprese le copie delle lettere della Corte corredate delle dichiarazioni di composizione amichevole. La Corte, non convinta delle spiegazioni fornite dalla ricorrente, ha concluso che il fatto che essa abbia rivelato, a una giurisdizione nazionale e a terzi, i dettagli delle trattative condotte nella fattispecie in vista di una composizione amichevole ha violato il principio di confidenzialità di cui agli articoli 39 paragrafo 2 CEDU e 62 paragrafo 2 del regolamento della Corte e che, in queste circostanze, tale comportamento costituisce un abuso del diritto di ricorso individuale ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 3 a) CEDU. Ricorso irricevibile (unanimità).